

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 febbraio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2003, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)

Pag. 3

“1. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario previsti dagli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002/2004, la Giunta regionale individua specifici progetti di investimenti riguardanti in particolare:

- a) il sistema di emergenza sanitaria (SES 118);
- b) la telemedicina;
- c) interventi urgenti e improcrastinabili di rinnovamento tecnologico, da ammettere a finanziamento a carico del bilancio regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, ad esclusione degli interventi di cui alla lettera c).

Art. 65

(Finanziamenti alle ASL per i prodotti apteici per la dieta dell'insufficienza renale)

1. Nell'ambito degli stanziamenti di cui all'UPB H11, la Giunta regionale assicura i finanziamenti necessari alle ASL per l'erogazione dei prodotti apteici per la dieta dell'insufficienza renale, così come stabilito dal piano regionale sanitario 2002-2004.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i destinatari e le modalità di erogazione dei prodotti di cui al comma 1 da parte delle ASL.

Art. 66

(Finanziamento per il rischio di infezione “Blue Tongue”)

1. Al fine di realizzare un piano di vaccinazione e sorveglianza dei capi di bestiame per evitare il rischio di infezione “Blue Tongue”, è concesso all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana un finanziamento complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2003 e euro 500.000,00 per l'anno 2004. All'onere si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H11.

Art. 67

(Disposizioni transitorie per le strutture per pazienti psichiatrici sottoposte a valutazione da parte dei dipartimenti di salute mentale - DSM)

1. Le strutture assistenziali che alla data del 15 gennaio 2003 ospitano pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione da parte dei competenti DSM possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo massimo di un anno, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento, rilasciato dalle amministrazioni competenti.

2. Il DSM è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all'emanazione dell'atto autorizzativo definitivo.



REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute
Area Soggetti Deboli ed Integrazione Socio-Sanitaria

Prot. n. 22036/44/03

Roma, 7 MAR. 2003

Direttori Generali Aziende USL

LORO SEDI

Oggetto: prodotti aproteici per pazienti con Insufficienza renale cronica
- Legge finanziaria del 6 febbraio 2003, n.2.

L'articolo 65 della Legge Regionale n.2 del 6 febbraio 2003 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" ha previsto che la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di applicazione della stessa Legge e previo parere della Commissione Consiliare competente, stabilisca i destinatari e le modalità di erogazione dei prodotti aproteici per i pazienti con insufficienza renale cronica.

Nelle more della definizione di quanto disposto dall'articolo di cui sopra e al fine di consentire la continuità terapeutica, le SS.LL. sono invitate a non interrompere l'erogazione gratuita dei prodotti aproteici per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica, come disposto dai precedenti provvedimenti regionali.

Il Direttore

D.ssa Elda Melaragno